PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PROV.LE PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO

1-DefiniZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI (art.2 PCNL)

A-Operai a rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Sono Operai a rapporto di lavoro a tempo indeterminato coloro i quali hanno effettuato presso la stessa azienda,nell'arco di 12 mesi,180 giornate di lavoro.Il passaggio a tempo indederminato diviene automatico al momento in cui l'operaio matura il diritto,fermo restando il diritto del lavoratore alla rinuncia.
In caso di intervento della Cassa Integrazione (legge 8.8.1972,n.457) l'azienda é tenuta ad integrare fra il salario contrattuale e gli istituti economici e quanto corrisposto dall'INPS, fino alla concorrenza del 100%.

B-Operai a rapporto di lavoro a tempo determinato

agli Operai Agricoli che nell'anno solare precedete abbiano effetuato 51 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda,questa deve garantire un'occupazione minima di 101 giornate per l'anno solare successivo.Inoltre per coloro che abbiano effettuato 101 giornate di lavoro presso la stessa azienda,l'azienda stessa dovrà garantire un minimo di 151 giornate lavorative per l'anno successivo.

2-COMMISSIONI PROVINCIALE ED INTERCOMUNALI (art.48-49 PCNL)

A-Le commissioni Sindacali Paritetiche Intercomunali nell'esaminare i piani colturali previsti dall'art11 della Legge del 11.3.1970 n.83 hanno il compito di indicare alle aziende gli orintamenti colturali ritenuti più idonei per la zona,al fine di promuovere un incremento della produzione,della occupazione e tenendo anche conto delle politiche Regionali di sviluppo.

B- Ai fini di cui al punto A,in ciascuna zona omogenea dal punto di vista produttivo dovranno essere individuati i settori prioritari da sviluppare.

3-PIANI COLTURALI (art.43 PCNL)

A-I piani colturali debbono prevedere : il razionale utilizzo produttivo di tutta la superfice agraria,la diversificazione colturale produttiva

../..

nell'ambito dei comprensori irrigui serviti da inpianti collettivi e lo sviluppo in queste stesse zone dei settori ad alta occupazione(ortofrutticoltura,viticoltura,bieticoltura,olivicoltura,zootecnia;ecc.) di cui il Paese ha bisogno.

A tal Fine le commissioni intercomunali convocheranno le aziende che dovessero presentare piani colturali difformi dagli orientamenti stabiliti;

B-che i finanziamenti pubblici ed i crediti a tasso agevolato vanno assicurati con carattere pripritario a quelle aziende che dimostrano con i loro piani colturali di attenersi agli Orientamenti sopradescritti ed a quelli contenuti nei piani zonali;

C-Tutte le aziende sono tenute a fornire copia del piano colturale aziendale di cui all'art.11 della legge n.83 del 11.3.1970;ai delegati aziendali;

D-In caso di ristrutturazione produttiva,qualora essa non sia stata prevista al momento della presentazione del piano colturale e che comporti una riduzione del livello occupazionale,le aziende debbono darne preventiva comunicazione ai delegati aziendali ed alle commissioni intersindacali.In questo caso,i delegati sindacali aziendali,hanno il diritto di concordare con l'azienda i tempi ed i modi della ristrutturazione stessa,al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali,e in caso di mancato accordo,interverranno le rispettive Organizzazzioni Sindacali;

E-La fissazione del monte-giornate annuo di lavoro va definito per ciascuna annata agraria,anche al fine di garantire l'effettivo godimento delle ferie dei riposi,delle riduzioni dell'orario di lavoro per lavoro nocivo,per il rispetto delle 40 ore settimanali,prevedendo a tal fine la istituzione dei necessari turni di lavoro,tutto ciò dovrà essere stabilito con i delegati sindacali aziendali.

4-RETRIBUZIONE (art.20 PCNL)

Aumento salariale su paga base uguale per tutti di £.25.000 mensili.
Aumento dell'indennità di abitazione ed annessi di £.11.000 mensili;estensione a tutti i lavoratori a tempo indeterminato della abitazione ed annessi o delle relative indennità.

5-CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E DEI LAVORI (art.9 PCNL)

Vengono definiti Operai comuni sono coloro che non hanno superato i 3 mesi di azianità nel settore, superato i 3 mesi di anzianità acquisiscono la qualifica minima di "QUALIFICATI".

.../...

6-ORARIO DI LAVORO (art.11 PCNL)

L'orario di lavoro é di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni uguali per tutto l'arco dell'anno (settimana corta) garantendo la copertura previdenziale delle 6 giornate settimanali.

7-MALATTIA E INFORTUNI (art.31 PCNL)

In caso di malattia e/o Infortunio a tutti i lavoratori a tempo indeterminato, spetta il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 180 giorni.

8-Condizione del LAVORO (art.33 PCNL)

Sono considerati lavori nocivi e pesanti: i lavori effettuati in stalle, serre, lavorazioni meccaniche, trattamenti anti-parassitari di 1° e 2° classe, spargimento di calcio cinamide, ecc. Venga demandato alle strutture sindacali aziendali (delegati) e territoriali pubbliche, il controllo sulle condizioni di nocività nelle aziende (rilevazione e misurazione dei fattori nocivi) e sulle necessarie misure preventive e di tutela dai rischi di malattia ed infortunio sia individuali (maschere, guanti, indumenti di lavoro idonei, ecc) che collettivi, sia per i lavoratori che per le macchine.
Istituire visite mediche periodiche retribuite.

9-DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO (art.38 PCNL)

A-Giusta causa

- licenziamento per giusta causa é: danneggiamenti dolosi dovuti a grave trascuratezza agli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame, agli stabili;
- Assenza ingiustificata dal lavoro per oltre 5 giorni consecutivi;
- Furti in azienda.

B-Giustificato motivo

Licenziamento per giustificato motivo é: qualora vi sia una ristrutturazione o trasformazione aziendale, in tale caso la ristrutturazione o trasformazione stessa, dovrà essere discussa con i rappresentanti sindacali e le Organizzazzioni Sindacali di cui i rappresentanti fanno parte, in mancanza dei rappresentanti sindacali si dovrà discutere con le Organizzazzioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

10-Scatti di anzianità (art.27 PCNL)

Tali scatti di anzianità sono fissati in numero di 4 (quattro)

.../...

11-PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO (art.19 PCNL)

A-Diritto di usufruire per tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato di 150 ore annue di permessi retribuiti per il recupero scolastico,stabilendo nell'azienda la distribuzione del monte-ore di tale diritto che non dovrà essere inferiore al numero di 2 lavoratori per le aziende che hanno da 4 a 10 operai ed il 20% per le aziende che hanno più di 10 operai.

B-Diritto di usufruire da parte di tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato di 50 ore annue di permessi retribuiti per la frequenza di corsi sindacali.

12-Riunioni in azienda (art.27 PCNL)

Diritto delle Organizzazzioni firmatarie del presente contratto,ad effettuare le assemblee anche nelle aziende dove non siano stati eletti i delegati, e ciò durante l'orario normale di lavoro con regolare corresponsione della retribuzione per le ore di assemblea effettuate per complessive 15 ore annue . I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito della azienda durante l'orario di lavoro per complessive 15 ore annue regolarmente retribuite.

Diritto a svolgere l'assemblea regolarmente retribuita anche fuori del luogo di lavoro.

13-PERMESSI SINDACALI (art.46 PCNL)

Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali,debbono essere consessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.Tali permessi saranno pari a 150 ore annuali per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali provinciali o nazionali.

Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono pari a 80 ore annuali.

I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni l'anno.

Onde assicurare un regolare funzionamento delle commissioni comunali, intercomunali,provinciali e regionali del collocamento agricolo (legge 83) i lavoratori che ne fanno parte hanno diritto a 60 ore annue di permessi retribuiti,quanto sopra vale anche per i membri delle commissioni intercomunali sindacali paritetiche .

../..

Ai mebri delle commissioni di collocamento e intersindacali paritetiche, la cassa integrazione (CISFA) provinciale erogherà un gettone di presenza di £.3.000 (tremila)

X Tutti i lavoratori eletti nei consigli di Istituto,di Classe,di Disciplina e di Distretto Scolastico hanno diritto a 60 ore annuali di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni di cui fanno parte.

14-DURATA DEL CONTRATTO (art.56 PCNL)

Confermando la validità del Contratto biennale, la scadenza del presente contratto provinciale viene fissata al 30.6.1978.

15-Recepimento di tutto il PCNL del 11.7.1974. nel CCPL

16-Restano ferme le condizioni di miglior favore già previste nei precedenti CCPL e PCNL.

Pesaro lì 28.7.1975.

Federbracc. - CGIL-FISBA-CISL-UISBA-UIL - Federazione Prov. Lavoratori Agricoli PESARO

PIATTAFORMA RIVENDICATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO PROVINCIALE PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI PESARO.

1) DEFINIZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI (art.2 PCNL)

a- OPERAI A RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Sono operai a rapporto di lavoro a tempo indeterminato coloro i quali hanno effettuato presso la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi, 180 giornate di lavoro. Il passaggio a tempo indeterminato diviene automatico al momento in cui l'operaio matura il diritto, fermo restando il diritto del lavoratore alla rinuncia. In caso di intervento della Cassa Integrazione (Legge 8.8.1972, n.457) l'azienda é tenuta ad integrare fra il salario contrattuale e gli istituti economici e quanto corrisposto dall'INPS, fino alla concorrenza del 100%.

b- OPERAI A RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Agli Operai Agricoli che nell'anno solare precedente abbiano effettuato 51 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda, questa deve garantire un'occupazione minima di 101 giornate per l'anno solare successivo. Inoltre per coloro che abbiano effettuato 101 giornate di lavoro presso la stessa azienda, l'azienda stessa dovrà garantire un minimo di 151 giornate lavorative per l'anno successivo.

2) COMMISSIONI PROVINCIALE ED INTERCOMUNALI (art.48-49 PCNL)

a- Le Commissioni Sindacali Paritetiche Intercomunali nell'esaminare i piani colturali previsti dall'art.11 della Legge 11.3.70 n.83 hanno il compito di indicare alle aziende gli orientamenti colturali ritenuti più idonei per la zona, al fine di promuovere un incremento della produzione, della occupazione e tenendo anche conto delle politiche regionali di sviluppo.

b- Ai fini di cui al punto "a", in ciascuna zona omogenea dal punto di vista produttivo dovranno essere individuati i settori prioritari da sviluppare.

3) PIANI COLTURALI (art.43 PCNL)

a- I piani colturali debbono prevedere:il razionale utilizzo produttivo di tutta la superfice agraria,la diversificazione colturale produttiva nell'ambito dei comprensori irrigui serviti da impianti collettivi e lo sviluppo in queste zone dei settori ad alta occupazione(ortofrutticoltura-viticoltura,bieticoltura,olivicoltura,zootecnia,ecc.)di cui il paese ha bisogno.
A tal fine le Commissioni Intercomunali convocheranno le aziende che dovessero presentare piani colturali difformi dagli orientamenti stabiliti;

b- che i finanziamenti pubblici ed i crediti a tasso agevolato vanno assicurati con carattere prioritario a quelle aziende che dimostrano con i loro piani colturali di attenersi agli orientamenti sopradescritti ed a quelli contenuti nei piani zonali;

c- tutte le aziende sono tenute a fornire copia del piano colturale aziendale di cui all'art.11della legge n.83 del 11.3.1970;ai delegati aziendali;

d- in caso di ristrutturazione produttiva,qualora essa non sia stata prevista al momento della presentazione del piano colturale e che comporti una riduzione del livello occupazionale,le aziende debbono darne preventiva comunicazione ai delegati aziendali ed alle commissioni intersindacali.In questo caso,i delegati sindacali aziendali,hanno il diritto di concordare con l'azienda i tempi ed i modi della ristrutturazione stessa,al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali,e in caso di mancato accordo,interverranno le rispettive Organizzazzioni Sindacali;

e- la fissazzione del monte-giornate annuo di lavoro va definita per ciascuna annata agraria, anche al fine di garantire l'effettivo godimento delle ferie,dei riposi,delle riduzioni dello orario di lavoro per lavoro nocivo,per il rispetto delle 40 ore settimanali,prevedendo a tal fine la istituzione dei necessari turni di lavoro,tutto ciò dovrà essere stabilito con i delegati sindacali aziendali..

../..

4) RETRIBUZIONE (art.20 PCNL)

Aumento salariale su paga base uguale per tutti di £.25.000 mensili.Aumento dell'indennità di abitazione ed annessi di £.11.000 mensili;estensione a tutti i lavoratori a tempo indeterminato della abitazione ed annessi o delle relative indennità.

5) CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI AGRICOLI E DEI LAVORI (art.9PCNL)

Vengono definiti Operai Comuni solo coloro che non hanno superato i 3 mesi di anzianità nel settore,superato i 3 mesi di anzianità acquisiscono la qualifica minima di "QUALIFICATI".

6) ORARIO DI LAVORO (art.11 PCNL)

L'orario di Lavoro é di 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni uguali per tutto l'arco dell'anno (settimana corta)garantendo la copertura previdenziale delle 6 giornate settimanali.

7) MALATTIA E INFORTUNI (art.31PCNL)

In caso di malattia e/o infortunio a tutti i lavoratori a tempo indeterminato,spetta il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 180 giorni.

8) CONDIZIONE DEL LAVORO (art.33 PCNL)

Sono considerati lavori nocivi e pesanti:i lavori effettuati in stalle,serre,lavorazioni meccaniche,trattamenti antiparassitari di 1° e 2° classe,spargimento di calcio cianamide,ecc.Venga demandato alle strutture sindacali aziendali (delegati) e territoriali pubbliche,il controllo sulle condizioni di nocività nelle aziende(rilevazione e misurazione dei fattori nocivi) e sulle necessarie misure preventive e di tutela dai rischi di malattia ed infortunio sia individuali (maschere,guanti,indumenti di lavoro idonei,ecc) che collettivi,sia per i lavoratori che per le macchine.

Istituire visite mediche periodiche retribuite.

9) DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO (art.38 PCNL)

a- GIUSTA CAUSA

-Licenziamento per giusta causa è.danneggiamenti dolosi dovuti

../..

a grave trascuranza agli attrezzi,alle coltivazioni,al bestiame;agli stabili;

- Assenza ingiustificata dal lavoro per oltre 5 giorni consecutivi
- Furti in azienda.

b- GIUSTIFICATO MOTIVO

Licenziamento per giustificato motivo é: qualora vi sia una ristrutturazione o trasformazione aziendale,in tale caso la ristrutturazione o la trasformazione stessa,dovrà essere discussa con i rappresentanti sindacali e le Organizzazzioni Sindacali di cui i rappresentanti fanno parte,in mancanza dei rappresentanti sindacali si dovrà discutere con le Organizzazzioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

10) SCATTI DI ANZIANITA(art.27 PCNL)

Tali scatti di anzianità sono fissati in numero di 4 (quattro).

11) PERMESSI PER CORSI DI RECUPERO SCOLASTICO (art.19 PCNL)

a- Diritto di usufruire per tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato di 150 ore annue di permessi retribuiti per il recupero scolastico,stabilendo nell'azienda la distribuzione del monte-ore di tale diritto che non dovrà essere inferiore al numero di 2 lavoratori per le aziende che hanno da 4 a 10 operai, ed il 20% per le aziende che hanno più di 10 operai.

b- Diritto di usufruire da parte di tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato di 50 ore annue di permessi retribuiti per la frequenza a' corsi sindacali.

12) RIUNIONI IN AZIENDA (art.47 PCNL)

Diritto delle Organizzazzioni firmatarie del presente contratto,ad effettuare le assemblee anche nelle aziende dove non siano stati eletti i delegati,e ciò durante l'orario normale di lavoro con regolare corresponsione della retribuzione per le ore di assemblea effettuate per complessive 15 ore annue.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito della azienda durante l'orario di lavoro per complessive 15 ore annue regolarmente retribuite.
Diritto a svolgere l'assemblea regolarmente retrbuita anche fuori del luogo di lavoro.

../..

13) PERMESSI SINDACALI (art.46 PCNL)

Ai lavoratori membri di organismi direttivi nazionali o provinciali ed ai delegati aziendali,debbono essere concessi permessi retribuiti per l'espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.Tali permessi saranno pari a 150 ore annuali per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali nazionali o provinciali.

Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono pari a 80 ore annuali.

I dirigenti sindacali di cui sópra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi o convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 10 giorni l'anno,Onde assicurare un regolare funzionamento delle commissioni comunali,intercomunali,provinciali e regionali del collocamento agricolo (legge 83) i lavoratori che ne fanno parte hanno diritto a 60 ore annue di permessi retribuiti,quanto sopra vale anche per i mebri delle commissioni intercomunali, sindacali paritetiche.

Ai mebmri delle commissioni di collocamento e intersindacali paritetiche la Cassa Integrazione (CISFA) Provinciale erogherà un gettone di presenza di £.3.000 (tremila)

Tutti i lavoratori eletti nei consigli di Istituto,di Classe, di Disciplina e di Distretto Scolastico hanno diritto a 60 ore annuali di permessi retribuiti per partecipare alle riunioni di cui fanno parte.

14 DURATA DEL CONTRATTO (art.56 PCNL)

Confermando la validità del Contratto biennale,la scadenza del presente contratto provinciale viene fissata AL 30.6.1978.

15 RECEPIMENTO DI TUTTO IL PCNL DEL 11.7.1974. NEL CCPL

16 RESTANO FERME LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE GIA'PREVISTE NEI PRECEDENTI CCPL E PCNL .

Pesaro lì 28.7.1975.

FEDERAZIONE PROV.LE LAVORATORI AGRICOLI

FEDERBRACCIANTI CGIL-FISBA CISL-UISBA UIL-

PESARO